

PRESIDENTE. L'ho già detto. È la parte che riguarda la soppressione della parola *per uso*. Questo emendamento era stato proposto da altri: e fu ritirato. Ma ciò non toglie che io debba metterlo ai voti.

Adunque l'onorevole Carboni ha proposto che nel primo paragrafo si sopprima la parola *per uso*.

CARBONI. La Commissione avendo acconsentito a che il termine si protragga ad un anno, ed avendo io così raggiunto il mio scopo, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Majorana-Calatabiano.

MAJORANA-CALATABIANO. Farò brevissime osservazioni...

PRESIDENTE. Sull'uno e sull'altro emendamento.

MAJORANA-CALATABIANO. La Commissione ha proposto un termine entro il quale la fatta domanda di concessione si possa giustificare.

Rispetto il mezzo proposto dalla Commissione, però desidererei che questo termine fosse relativo alla sola manifestazione del desiderio e non però alla giustificazione dell'uso. Mi contenterei di sei mesi...

Voci. È stabilito un anno.

MAJORANA-CALATABIANO. ... per la manifestazione del desiderio, purchè il diritto di giustificare l'uso si estendesse a due anni. Ecco le ragioni di questo mio pensiero.

L'articolo 20 prevede il bisogno di locali da destinarsi ad uso di scuole, d'asili d'infanzia, di ricovero di mendicanti, di spedali e simili opere, oltre al bisogno di locali per uso di pubbliche amministrazioni comunali e provinciali. Per ciò che riguarda la destinazione dei locali ai bisogni od usi attuali come quello de' vari servizi per le amministrazioni comunali e provinciali, siccome non vi è d'uopo di fondi per tali usi, sarà contemporanea l'idea del desiderio, la prova del bisogno e l'altra dell'uso.

Ma per ciò che riguarda la domanda dei locali per uso di scuole, d'asili d'infanzia o di ricoveri, cose tutte che non formano solamente un diritto, ma in gran parte anche un dovere dei comuni e provincie, mi pare che non si possa dividere l'idea del bisogno, da quella della possibilità, ossia, dei mezzi indispensabili per attuare cosiffatte istituzioni.

Ora, se l'articolo 20 dovrà intendersi come si vede dalla sua lettera, che entro il designato termine si deve giustificare bisogno e uso; io credo che non solo i sei mesi, ma neanche l'anno sarà sufficiente, perchè nella gran maggioranza dei comuni produca utile effetto il diritto che loro accordasi con l'articolo medesimo. Anzi per essi e per alcune provincie sarà un' amara derisione, la facoltà loro concessa.

È cosa notissima infatti che, se noi parliamo di scuole, non solo mancano alcuni insegnamenti elementari, precisamente gl'inferiori, ma per lo più mancano gl'insegnamenti secondari, tecnici e classici.

Intanto avvi la legge che astringe, e ne verrà altra

anche più larga, la quale disporrà che comuni e provincie completino gl'insegnamenti elementari, e forniscano i secondari e tecnici.

E se dopo i sei mesi o l'anno non si sarà potuto destinare il fondo per tutte quelle scuole, se cotali e altri doveri non si saranno potuti adempire; se il diritto di aprire asili e ricoveri che in senso morale è anch'esso dovere, per manco di mezzi, non si sarà messo in pratica; allora ne nascerà che il diritto ad avere i locali non potrà mai essere fatto valere.

Vi hanno per soprassello tutte le nuove imposte le quali non miglioreranno certo le condizioni dei comuni e delle provincie. E dove troveranno esse i mezzi a far fronte a tanti nuovi pesi? Ma se anche li trovassero, come si potrà provvedere alle nuove istituzioni, a tutti i miglioramenti i quali occorrono ai locali?

Vi sarà dunque il desiderio, vi potrà essere il bisogno, ma, mancando il mezzo, non vi sarà l'uso.

Si dirà che per lo scioglimento delle corporazioni religiose si provvederà a che i comuni e le provincie abbiano qualche parte del reddito.

Se questo reddito, ragguagliato a quanto potrebbe e dovrebbe ragguagliarsi e anche con una quota maggiore in pro della Sicilia, a che si ridurrà in realtà colle tante pensioni votate sinora? Sicchè per qualche tempo ancora questo reddito sarà anche una derisione.

Ma se però l'articolo 20 deve produrre qualche effetto, si dia un termine equo, un termine sufficiente, perchè si possa mettere a profitto la potestà che si mostra di concedere ai comuni e alle provincie in ordine ai locali delle diverse corporazioni e altre case soppresse.

Vi fu la domanda di un'attribuzione illimitata del diritto di proprietà che faceva l'onorevole Greco-Cassia; ed a quella domanda non mancarono eloquenti risposte dal relatore onorevole Raeli. Vi è stata la domanda di 5 anni; si riduceva quella di 5 a due anni; ed ora si riduce, e si consente, ad uno.

Ora io rinuncerò a tutti i termini, purchè se ne dia uno che concluda qualche cosa nel fine dell'articolo 20.

La mia proposta è ristretta a questo concetto, cioè, che il diritto ed il dovere di domandare si eserciti entro 6 mesi, e poichè si concede, entro un anno, dalla pubblicazione della legge.

Tale domanda potrà benissimo essere anche giustificata dal riguardo del bisogno delle varie istituzioni, all'attuazione delle quali occorrono i locali: ma non potrà menomamente, per la maggior parte dei casi, essere giustificata dal riguardo dell'uso.

E però entro 6 mesi o un anno si conseguiranno i fabbricati. E pure sarei pronto a modificare l'emendamento dicendo: che si fisserà il diritto di conseguire, e rimanga anco il fabbricato in mano dello Stato, anche per allontanarci da quei timori che si sono voluti creare,